



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1675**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Nuova disciplina della produzione integrata per le produzioni vegetali in provincia di Trento.

Il giorno **29 Settembre 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**DONATA BORGONOVO RE
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il mondo agricolo trentino ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche legate alla tutela della salute degli operatori e dei consumatori nonché all'impatto che la pratica agricola, in particolare delle colture specializzate, può avere sull'ambiente. Già negli anni ottanta gli operatori dei comparti produttivi agricoli avevano adottato, impegnandosi a rispettarli, protocolli di autodisciplina, cioè un insieme di disposizioni tecniche mirate in particolare al contenimento dell'uso di prodotti fitosanitari.

Un ruolo fondamentale nella definizione di queste tecniche, nella loro diffusione presso gli agricoltori e nella costante verifica della loro efficacia è stato svolto dal servizio di consulenza tecnica fornito inizialmente dall'ESAT, Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina, e successivamente dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

Contestualmente anche il consumatore e quindi il mercato hanno iniziato ad interessarsi ai metodi di produzione in campo, ponendo sempre più l'attenzione sulle caratteristiche di salubrità dei prodotti agricoli. Con il passare degli anni però il semplice impegno e la garanzia offerta dai produttori non è stata più sufficiente per soddisfare le esigenze del mercato.

Gli strumenti d'intervento in agricoltura messi a punto a livello comunitario (Piani di Sviluppo Rurale e Organizzazioni Comuni di Mercato) a partire dagli anni novanta hanno introdotto la possibilità di intervenire finanziariamente a sostegno delle aziende agricole che adottano tecniche di produzione a minor impatto ambientale. Per rendere possibile il finanziamento tali metodi di produzione devono essere codificati/approvati dalle rispettive Amministrazioni.

A partire dagli anni 2000 l'Amministrazione provinciale è intervenuta promuovendo e regolamentando la produzione integrata attraverso la legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 art. 88 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 1° giugno 2005 è stato approvato lo schema di protocollo di autodisciplina per la produzione integrata e sono stati individuati i soggetti più rappresentativi per ogni settore produttivo ai quali assegnare la gestione dei disciplinari di produzione integrata, compresi il coordinamento dei controlli e delle relative analisi nonché l'applicazione delle sanzioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 del 18 aprile 2008, è stato modificato lo schema di protocollo per la produzione integrata precedentemente approvato e determinati i principi, criteri ed indicazioni per la predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo. Da tale anno pertanto i disciplinari di produzione integrata per le colture frutticole, orticole e per il mais da polenta vengono approvati dalla Provincia autonoma di Trento ed i controlli sulla corretta applicazione vengono certificati da un organismo indipendente e accreditato.

Sulla base delle esperienze dei singoli settori produttivi negli anni precedenti, le disposizioni emanate a livello provinciale facevano riferimento a tutti i settori produttivi del comparto agricolo:

- frutticolo,
- vitivinicolo,
- foraggiero, zootecnico e lattiero caseario,
- orticolo, fragola, piccoli frutti e mais da polenta,
- ittico,
- della grappa.

Nella pratica poi, solamente per le produzioni vegetali, si è passati alla predisposizione di specifici disciplinari ispirati ai principi generali della produzione integrata definiti dalla Legge provinciale e conformi ai principi, criteri e indicazioni approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2008, mentre per gli altri, considerata la complessità delle norme cogenti, non è stato possibile individuare ulteriori elementi e vincoli produttivi utili per una differenziazione dei prodotti.

La necessità di definire un quadro normativo che codifichi la produzione integrata è contemporaneamente maturata anche a livello nazionale: in un primo momento per consentire l'erogazione di aiuti legati alla realizzazione delle misure agro-ambientali previste nei Piani di sviluppo rurale delle Regioni e successivamente con lo scopo di tutelare e promuovere sul mercato i prodotti agricoli ottenuti con tale metodo. Con la legge 3 febbraio 2011, n 4 il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) è stato formalmente istituito ed ora, con l'emanazione del decreto 8 maggio 2014 che ne disciplina la gestione, potrà essere utilizzato come strumento per la tutela e la valorizzazione delle produzioni. Allo stato attuale il disciplinare di produzione integrata per la coltura del melo della Provincia autonoma di Trento segue l'iter di verifica della conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. In questo modo è consentita l'erogazione degli aiuti previsti nell'ambito delle misure agro-ambientali dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori realizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Con l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, il quadro normativo viene ulteriormente ampliato, ma soprattutto vengono per la prima volta introdotti degli obblighi per le aziende agricole in merito all'adozione di tecniche di difesa delle piante maggiormente rispettose dell'ambiente. Dal 1° gennaio 2014 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari adottano obbligatoriamente i principi generali di difesa integrata. E' prevista poi la possibilità di adozione su base volontaria, eventualmente supportata da appropriati incentivi, di orientamenti specifici per settore o per coltura ai fini della difesa integrata.

Con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE ed il corrispondente Piano d'azione nazionale è stato stabilito, fra l'altro, che la difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui alla Legge del 3 febbraio 2011, n.4.

L'emanazione delle sopraccitate nuove norme a carattere nazionale e comunitario, nonché l'esperienza maturata a livello locale nella gestione del metodo della produzione integrata, rende necessaria una revisione ed un aggiornamento delle disposizioni precedentemente emanate a livello provinciale in particolar modo per:

- distinguere i due livelli, difesa integrata obbligatoria e difesa integrata volontaria, ora previsti dalla direttiva 2009/128/CE;
- restringere il campo di applicazione delle norme provinciali alle sole produzioni vegetali;
- armonizzare le procedure in atto a livello provinciale per la predisposizione, la presentazione e l'approvazione dei disciplinari di produzione integrata con le analoghe procedure definite dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata per l'ottenimento del relativo parere di conformità;
- superare il sistema che prevedeva la sottoscrizione dei protocolli per la produzione integrata da parte della Provincia autonoma di Trento e dei rappresentanti del mondo produttivo precedentemente giustificato in un regime di autodisciplina.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4, art. 88 bis;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 1° giugno 2005;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 del 18 aprile 2008;
- visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 marzo 2008;
- vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4;
- visto il decreto 8 maggio 2014;
- vista la direttiva 2009/128/CE;
- vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
- visto il Piano d'azione nazionale approvato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014;
- visto il parere del Servizio Supporto alla Direzione generale, ICT e Semplificazione amministrativa di data 10 settembre 2014 (prot. 478175), espresso ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo a "Individuazione dei soggetti e relativi ruoli nella gestione della produzione integrata";
- 2) di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle "Linee guida per la predisposizione dei disciplinari di produzione integrata" nel caso di non adesione al SQNPI;
- 3) di approvare l'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le "Linee guida per la predisposizione del piano di controllo per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata";
- 4) di stabilire che il sistema di produzione integrata disciplinato dal presente atto si applica alle produzioni vegetali;
- 5) di individuare nelle seguenti Organizzazioni più rappresentative di ogni settore, inteso come volume di produzione dei propri associati rispetto al totale provinciale, il soggetto deputato alla predisposizione e gestione dei disciplinari di produzione integrata, ivi compresi il coordinamento dei controlli e delle relative analisi nonché l'applicazione delle sanzioni:
 - per il settore ortofrutticolo, compreso il mais da polenta: APOT Sca con sede a Trento in via Brennero n. 322;
 - per il settore vitivinicolo: CONSORZIO VINI DEL TRENTO con sede a Trento in via Suffragio n. 3.

Produttori singoli o in forma associata non rappresentati nell'Organizzazione di produttori predetta possono chiedere alla stessa di aderire, attraverso una struttura di coordinamento da essi indicata, al disciplinare e di essere sottoposti alle verifiche e ai controlli previsti dallo stesso, pagandone le relative spese;

- 6) di prendere atto che, secondo quanto stabilito all'articolo 20 del D. Lgs. 14 agosto 2012 n. 150, la difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e dai sistemi di certificazione regionali;
- 7) di stabilire che cessano di trovare applicazione le precedenti deliberazioni della Giunta provinciale n. 1131 del 1° giugno 2005 e n. 1014 del 18 aprile 2008;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

RM

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E RELATIVI RUOLI NELLA GESTIONE
DELLA PRODUZIONE INTEGRATA

1. Compiti dei soggetti

1.1. E' compito della Provincia autonoma di Trento:

- definire ed aggiornare i principi, criteri ed indicazioni, complessivamente definiti linee guida, per la predisposizione dei disciplinari di produzione integrata da parte della Commissione di gestione prevista al punto 2, nel caso di non adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- definire ed aggiornare i principi, criteri ed indicazioni, complessivamente definiti linee guida, per la predisposizione del piano di controllo da parte della Commissione di vigilanza prevista al punto 2;
- inoltrare all'Organismo tecnico scientifico, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i disciplinari o le proposte di modifica dei medesimi per l'ottenimento del parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata nel caso di manifestata volontà di adesione al SQNPI espressa dall'Organizzazione proponente il disciplinare;
- approvare i disciplinari predisposti dalla Commissione di gestione entro il 31 marzo di ogni anno previa acquisizione del parere di conformità emesso dall' Organismo tecnico scientifico;
- approvare i piani di controllo predisposti dalla Commissione di controllo entro il 31 marzo di ogni anno.

1.2. Sono compiti dell'Organizzazione:

- istituire una Commissione di gestione per la predisposizione e l'aggiornamento del disciplinare di produzione integrata sia nel caso di adesione al SQNPI che non;
- istituire una Commissione di vigilanza per la predisposizione del piano di controllo dell'intera filiera produttiva, per la verifica della corretta applicazione del disciplinare e per l'applicazione delle relative sanzioni;
- presentare alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura (di seguito "struttura competente") i disciplinari, o le relative proposte di modifica annuali, predisposti dalla Commissione di gestione; nel caso di adesione al SQNPI le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce il disciplinare al fine di consentire il rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale per l'ottenimento del parere di conformità da parte dell' Organismo tecnico scientifico. Nel caso di non adesione al SQNPI le domande di approvazione devono essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno considerato;
- presentare alla struttura competente entro il 28 febbraio dell'anno considerato i piani di controllo, o le relative proposte di modifica, predisposti dalla Commissione di vigilanza;
- segnalare agli aderenti ed alla struttura competente i produttori non in regola rispetto alle disposizioni del disciplinare di produzione integrata;

- redigere e trasmettere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai controlli effettuati e alle sanzioni comminate.

2. Commissione di gestione

- 2.1. La Commissione di gestione per la predisposizione o l'aggiornamento del disciplinare di produzione integrata è composta da:
 - almeno 1 rappresentante dell'Organizzazione di produttori del settore;
 - 1 rappresentante nominato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali agricole;
 - 2 esperti della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, scelti uno nell'area della consulenza alle aziende agricole e l'altro nell'area della sperimentazione agraria;
 - 1 funzionario nominato dal Dirigente del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento.
- 2.2. La Commissione di gestione può di volta in volta essere integrata, per specifiche esigenze e problematiche, da altri esperti individuati dalla Commissione medesima.
- 2.3. La Commissione di gestione si riunisce almeno una volta all'anno e per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale; le riunioni sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza semplice dei membri.
- 2.4. La Commissione predispone ed aggiorna annualmente il disciplinare di produzione integrata:
 - nel caso di adesione al SQNPI il riferimento è alle Linee guida nazionali di produzione integrata approvate dall'Organismo tecnico scientifico.
 - nel caso di non adesione al SQNPI il riferimento è ai criteri, principi e indicazioni definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
- 2.5. Il coordinamento e la segreteria della Commissione sono assegnati al rappresentante dell'Organismo associativo individuato per la gestione del disciplinare di produzione integrata del settore.
- 2.6. Nel caso di non adesione al SQNPI la Commissione di gestione può in qualunque momento inserire nel disciplinare di produzione integrata eventuali modifiche ed aggiornamenti tecnici, a seguito della cancellazione e/o registrazione di nuove sostanze attive da parte del Ministero competente, dandone comunicazione alla struttura competente.

3. Commissione di vigilanza

- 3.1. La Commissione di vigilanza per la predisposizione del piano di controllo dell'intera filiera produttiva, per la verifica della corretta applicazione del disciplinare di produzione integrata, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni è composta da:
 - 1 rappresentante dell'Organizzazione di produttori del settore
 - 2 esperti nominati dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;

- 3.2. La Commissione di vigilanza può di volta in volta essere integrata, per specifiche esigenze e problematiche, da un rappresentante di ciascuna Organizzazione dei produttori per le aree di rispettiva competenza.
- 3.3 Il coordinamento e la segreteria della Commissione sono assegnati al rappresentante dell'Organismo associativo individuato per la gestione del disciplinare di produzione integrata del settore.
- 3.4. La Commissione di vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e per ciascuna riunione viene redatto un verbale; le riunioni sono valide quando sono presenti tutti i componenti.
- 3.5. Il piano di controllo dell'intera filiera produttiva, la verifica della corretta applicazione del disciplinare nonché l'applicazione delle relative sanzioni da adottare per i comportamenti non conformi a quanto stabilito, sono predisposte dalla Commissione di vigilanza sulla base dei criteri, dei principi e delle indicazioni approvati dalla Giunta provinciale.
- 3.6. Per l'esecuzione del piano di controllo la Commissione di vigilanza può avvalersi di personale esterno qualificato.

4. Verifiche di parte terza

Le attività inerenti il sistema di controllo del disciplinare di produzione integrata sono soggette a verifica da parte di organismi di certificazione accreditati.

5. Impegni ulteriori

L'Organizzazione si impegna alla diffusione, alla applicazione e alla promozione, nell'ambito delle proprie attività e competenze, del disciplinare di produzione integrata predisposto dalla Commissione di gestione ed approvato dalla Provincia autonoma di Trento.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. Produzione integrata

- 1.1. La produzione integrata è un sistema di coltivazione agricola che contribuisce a produrre alimenti e altri prodotti di alta qualità attraverso l'uso di risorse naturali e di meccanismi regolatori per sostituire (diminuire) l'utilizzo di contaminanti (inquinanti) e per assicurare una produzione agricola sostenibile. In particolare si pone l'accento sull'aspetto olistico del sistema che include la totalità della coltivazione agricola come unità basilare dei cicli di nutrienti equilibrati e di benessere di tutte le specie animali. La protezione della salute umana, la conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo e delle diversità degli habitat sono componenti essenziali di questo sistema di produzione. I metodi biologici, tecnici e chimici, sono accuratamente equilibrati e tengono in conto la protezione dell'ambiente, la redditività e le esigenze sociali.

2. Disciplinari di produzione integrata – Settore produzioni vegetali

- 2.1. I disciplinari di produzione integrata rappresentano l'insieme delle norme tecniche definite per ciascuna coltura o gruppo di colture che devono essere applicate e rispettate dagli agricoltori che intendono partecipare a questo sistema di produzione.
Nel caso di produzioni vegetali annuali i disciplinari definiscono anche i criteri della successione colturale con lo scopo di prevenire i rischi fitosanitari, garantire la conservazione della fertilità dei suoli e ridurre conseguentemente gli apporti di prodotti chimici di sintesi (fertilizzanti e agrofarmaci).
- 2.2. L'insieme delle norme tecniche è accompagnato da specifiche prescrizioni o divieti il cui mancato rispetto esclude l'azienda e/o il prodotto da questo sistema di produzione.
- 2.3. Il disciplinare di produzione deve considerare tutte le fasi di coltivazione fino al momento della raccolta, articolandosi almeno nei seguenti capitoli:
- a) Preparazione professionale degli agricoltori***
La professionalità dell'agricoltore e la sua motivazione a produrre nel rispetto dell'ambiente costituiscono la base di un programma di produzione integrata. Il disciplinare deve indicare attraverso quali mezzi e strumenti viene garantita la preparazione, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica agli agricoltori.
- b) Conservazione dell'ambiente di coltivazione***
Fra le motivazioni prioritarie del metodo di produzione integrata vi è la conservazione dell'ambiente di coltivazione, del suo habitat e della vita selvatica. A tale scopo le Linee guida OILB (Organizzazione internazionale per la lotta biologica) suggeriscono la creazione di aree di compensazione ecologica dove creare e conservare un ambiente naturale ed equilibrato con un diverso ecosistema di piante ed animali. Queste aree dovrebbero rappresentare

almeno il 5% dell'intera superficie aziendale coltivata. Considerata la particolare situazione orografica e produttiva del territorio della Provincia di Trento, nella quale la superficie coltivata rappresenta meno del 20% dell'intero territorio e le superfici con apporti di fertilizzanti e agrofarmaci rappresentano a loro volta meno del 25% della superficie coltivata, nella quale la distanza fra un punto coltivato e l'ambiente naturale risulta essere sempre molto ridotta, e considerato che la polverizzazione aziendale e la frammentazione fondiaria sono esse stesse fonte di diversificazione colturale e di gestione, si ritiene che la biodiversità complessiva del territorio sia già di per sé garantita. Tuttavia la creazione di aree naturali all'interno del territorio coltivato è da ritenersi importante per un significativo espandersi dell'habitat naturale, ed i numerosi biotopi istituiti con legge provinciale contribuiscono ad arricchire ulteriormente la biodiversità floristica e faunistica del territorio della Provincia autonoma di Trento, con positivi riflessi sugli agroecosistemi.

Si ritiene comunque importante che i disciplinari di produzione integrata favoriscano la salvaguardia dei fondamentali elementi di biodiversità presenti nelle campagne, quali relitti vegetazionali, fossi e scoline, muri a secco e vecchi manufatti agricoli, così come sarà importante l'adozione di pratiche ecologiche volte al rafforzamento della diversità biologica quali, ad esempio, nidi artificiali e/o posatoi per uccelli e chiroteri, rifugi per predatori, piante ospiti per organismi utili, cultivar resistenti come impollinatori, nuovi habitat selvatici, siepi, ecc..

c) Vocazionalità, scelta colturale e/o varietale

Il disciplinare di produzione integrata deve contenere indicazioni per una scelta colturale e varietale che coniughi le esigenze del mercato con la vocazionalità delle diverse zone produttive, intendendo per vocazionalità l'insieme delle caratteristiche pedo-climatiche che fanno di un determinato territorio il luogo ideale per la coltivazione di una coltura e/o varietà.

Il rispetto della vocazionalità, oltre ad assicurare produzioni qualitativamente eccellenti, consente quindi di ridurre al minimo gli interventi tecnici esterni.

Devono essere evitate varietà, portainnesti e loro combinazioni particolarmente sensibili a fitopatie per le quali si renderebbe poi necessario il massiccio ricorso a tecniche di difesa e controllo mediante l'ausilio di prodotti chimici di sintesi.

d) Preparazione del terreno

Il disciplinare descrive le pratiche da adottare nella fase di preparazione del terreno per mantenere e migliorare la fertilità naturale del suolo, la capacità di ritenzione idrica al fine di ridurre al minimo la necessità di interventi irrigui, il corretto deflusso delle acque superficiali, lo scolo delle acque di infiltrazione e la transitabilità ai mezzi meccanici in condizioni di massima sicurezza.

e) Impianto, allevamento e gestione della coltura

Le densità d'impianto adottate devono consentire il raggiungimento di rese economiche adeguate nel rispetto della fertilità dei terreni e con l'obiettivo di creare condizioni di sviluppo equilibrato della coltura anche con riferimento agli aspetti fitosanitari.

Per le colture arboree e arbustive particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei sistemi di allevamento e delle tecniche di potatura da adottare. Tali scelte, partendo da una valutazione delle naturali caratteristiche vegetative della pianta, devono consentire la creazione di una chioma con configurazione tale da assicurare la migliore qualità della produzione e l'effettuazione in modo agevole delle principali operazioni colturali quali la potatura, l'eventuale

diradamento e la raccolta.

La rotazione delle colture deve essere considerata per le colture erbacee qualora si possa prevedere l'insorgenza di fenomeni di stanchezza del terreno.

f) Gestione del suolo

Le tecniche colturali devono essere rispettose delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno e devono comunque tendere ad esaltarne la fertilità naturale.

Nel caso di colture poliennali, al fine di ridurre al minimo l'erosione superficiale, il disciplinare deve prevedere l'inerbimento dell'interfilare, limitando la pratica del diserbo solamente nella fascia del sottofilare nella quale il cotico erboso può esercitare una competizione idrico-nutrizionale nei confronti delle piante coltivate. Il disciplinare deve prevedere la larghezza massima della fascia diserbata.

Nel caso di coltivazioni fuori suolo il disciplinare deve specificare le tipologie di substrato di coltivazione.

g) Nutrizione

Le regole che disciplinano l'apporto di elementi nutritivi devono considerare sia gli aspetti produttivi della coltura sia il mantenimento e/o miglioramento della fertilità complessiva del terreno agricolo.

Il mantenimento di una dose ottimale di sostanza organica ben umificata rappresenta il fattore principale della fertilità del suolo. Mediante processi di demolizione e di trasformazione della sostanza organica i microrganismi rendono disponibili gli elementi necessari alla nutrizione delle piante. La sostanza organica svolge anche un ruolo fondamentale nel miglioramento della struttura del terreno, favorendo quindi ossigenazione e capacità di ritenzione idrica.

Nel definire tipologie e quantità dei fertilizzanti, nel disciplinare devono quindi essere considerate sia le asportazioni complessive della coltura, sia le esigenze di mantenimento della fertilità complessiva del terreno. Va quindi privilegiato l'apporto di sostanza organica già umificata (letame maturo o compost) come pure di sostanze organiche grezze destinate ad umificare lentamente nel terreno (sfalci dell'erba degli interfilari, foglie e residui di potatura pacciamati), mentre il ricorso alla concimazione chimica sarà in funzione delle condizioni di accrescimento e fruttificazione della pianta.

In assenza di una carta del suolo della zona di coltivazione o di dati di riferimento per la stessa area, è opportuna, al momento dell'impianto, l'effettuazione di un'analisi chimica del terreno da ripetersi eventualmente ogni 5 anni.

I quantitativi massimi di azoto impiegabili (espressi come Kg N/ha/anno), i periodi ed i metodi di applicazione devono essere definiti allo scopo di minimizzare la lisciviazione.

L'assorbimento dei nutrienti per via radicale è la naturale via di nutrizione delle piante e come tale deve essere privilegiata nelle tecniche di concimazione, tuttavia i disciplinari di produzione integrata possono prevedere anche l'impiego di concimi fogliari per meglio controllare determinate fisiopatie (es. cloruro di calcio per butteratura amara su melo) o contribuire al mantenimento del miglior equilibrio vegeto – produttivo.

Non sono permessi i fertilizzanti o gli ammendanti contaminati con sostanze tossiche o ambientalmente rischiose, quali metalli pesanti o micro-organismi patogeni.

Nel caso delle colture fuori suolo l'apporto di elementi nutritivi avverrà

principalmente attraverso interventi di fertirrigazione coerenti con i fabbisogni della coltura nelle diverse fasi fenologiche.

h) Irrigazione

L'irrigazione rappresenta anche nel territorio della provincia di Trento una pratica indispensabile per garantire un costante ed armonico sviluppo delle piante coltivate, evitando periodi di stress che inevitabilmente determinano un peggioramento quali-quantitativo delle produzioni.

In presenza di strumentazione che consenta un dosaggio dell'acqua distribuita, l'irrigazione va basata su un bilancio idrico semplificato a livello di macroarea che tenga conto sia delle reali esigenze della coltura, variabili in funzione del periodo stagionale, sia degli apporti idrici naturali (piogge), sia delle caratteristiche medie dei terreni.

La necessità di economizzare l'uso dell'acqua deve essere favorita mediante il ricorso a metodi di irrigazione a minor consumo (goccia o microjet).

i) Protezione delle colture

La difesa delle piante nella produzione integrata tende a salvaguardare la produzione dai danni e dalle perdite causate da avversità biotiche ed abiotiche riducendo l'impiego di agrofarmaci ai soli interventi indispensabili.

Questo obiettivo va conseguito attraverso l'armonica integrazione di mezzi agronomici, biotecnologici e chimici.

L'impiego di questi ultimi deve essere limitato al minimo indispensabile al fine di ridurre gli effetti perturbatori sull'entomofauna utile e, per quanto ragionevolmente possibile, la presenza di residui sui prodotti e nell'ambiente.

La scelta dell'intervento deve basarsi ove possibile sulla valutazione della soglia economica di danno, intesa come livello in cui il deprezzamento quantitativo o qualitativo causato dall'avversità eguaglia il costo del trattamento. Il disciplinare di produzione deve promuovere l'effettuazione di controlli per la verifica della reale necessità di intervento con prodotti chimici di sintesi.

Il disciplinare di produzione integrata deve riportare i criteri di scelta e di impiego delle sostanze attive autorizzate dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei criteri previsti dall'OILB, secondo parametri:

- di efficacia tecnica e specificità d'azione;
- tossicologici e di limitato impatto ambientale.

Per ogni sostanza attiva possono essere previsti ulteriori limiti nell'impiego quali dosi massime, numero degli interventi, epoca degli interventi, ecc..

I disciplinari di produzione integrata, oltre a prevedere tutte le pratiche agronomiche in grado di contenere e limitare lo sviluppo delle avversità delle piante, devono incentivare l'adozione di metodi di controllo delle avversità alternative, quali ad esempio, la confusione sessuale per il controllo delle popolazioni di alcuni insetti, la distribuzione di entomofauna utile per il contenimento di insetti ed acari, l'utilizzo di microrganismi naturali in grado di ostacolare la crescita di insetti, acari e funghi, ecc..

Il diradamento, sia manuale che chimico, è una pratica che integra la potatura nel regolare lo sviluppo vegetativo della pianta incidendo favorevolmente sulla produzione sia dal punto di vista quantitativo (riduzione dell'alternanza) che qualitativo (minor carico di frutti).

l) Attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

Al fine di evitare inutili sprechi di prodotti fitosanitari e pericolosi danni all'ambiente è necessario che le attrezzature utilizzate per la loro distribuzione abbiano caratteristiche tecniche ottimali, siano sottoposte ad una manutenzione

almeno annuale e costante pulizia e regolazione.

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono in ogni caso essere sottoposte al controllo funzionale ed alla regolazione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 , art. 12.

m) Registrazione delle operazioni svolte

Un elemento indispensabile per documentare la produzione integrata e consentire il controllo da parte dell'apposita Commissione e/o di Enti diversi è rappresentato dalla registrazione delle operazioni svolte su un apposito quaderno di campagna.

Tale quaderno deve essere compilato e conservato da parte di ogni singola azienda agricola, autonoma o associata a cooperativa e/o organizzazione dei produttori.

Il quaderno di campagna riporterà gli elementi obbligatori previsti dalla vigente normativa sanitaria e tutte le registrazioni atte a dimostrare la corretta applicazione del disciplinare nel suo complesso. Dovrà quindi almeno contenere:

- intestazione dell'azienda;
- adesione o meno a strutture associative,
- descrizione aziendale completa (catastino) con evidenziate le colture e superfici che sono coltivate con metodo di produzione integrata. Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione e numerazione degli appezzamenti o unità di coltivazione ai quali verranno poi riferiti gli specifici interventi colturali e fitosanitari.
- descrizione delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione con specificata la data dell'ultima revisione e/o dell'ultima messa a punto aziendale,
- descrizione delle operazioni di concimazione effettuate: data, appezzamento/unità di coltivazione, tipo di concime (titolo), dose distribuita ;
- descrizione degli interventi con agrofarmaci come previsto dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, articolo 16, comma 3;
- descrizione di altre operazioni colturali ritenute rilevanti ai fini della produzione integrata.

Il quaderno di campagna potrà essere predisposto e gestito anche in modalità elettronica, fatta salva la necessità di una copia cartacea completa a fine campagna a documentazione dell'attività svolta. Il quaderno di campagna potrà essere temporaneamente depositato presso le strutture associative di riferimento dell'azienda agricola.

n) Adesione al disciplinare di produzione integrata

Il disciplinare di produzione deve prevedere il termine entro il quale i soggetti interessati devono aderirvi, presentando formale richiesta alla Commissione di gestione attraverso un'associazione rappresentativa. Le cooperative e/o organizzazioni dei produttori possono presentare richiesta cumulativa per tutti o parte dei loro aderenti.

Le organizzazioni di produttori possono disporre modalità di adesione obbligatoria dei propri associati al disciplinare di produzione integrata.

o) Norme, sanzioni e gestione del prodotto non conforme

Il disciplinare di produzione deve specificare gli obblighi ai quali i soggetti dell'intera filiera produttiva devono attenersi, specificando, per i casi di mancato rispetto e inadempienza, l'entità delle sanzioni ed il soggetto incaricato per la loro applicazione od eventualmente l'esclusione del prodotto e/o dell'azienda dal sistema di produzione integrata.

Il disciplinare deve inoltre specificare le modalità di gestione del prodotto riconosciuto non conforme al disciplinare di produzione integrata.

p) Aspetti ulteriori

Il disciplinare di produzione integrata può prevedere adempimenti specifici in merito alla sicurezza sul lavoro e all'igiene dei prodotti nonché altre indicazioni in grado di qualificare il processo produttivo ed il prodotto.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. Per ogni disciplinare di produzione l'apposita Commissione di vigilanza deve predisporre uno specifico piano di controllo tenendo conto delle colture oggetto della coltivazione secondo il metodo della produzione integrata e delle fasi descritte nel disciplinare:
 - pratiche agronomiche;
 - difesa dalle colture;
 - compilazione del quaderno di campagna.
2. Il piano di controllo predisposto per ogni tipo di coltura dovrà rispettare l'articolazione minima del seguente prevedere la documentazione in esso indicata:

Piano di controllo				
Fasi	Modalità di determinazione dei campioni	Soggetto incaricato	Oggetto della verifica	Documentazione prevista e/o da produrre
pratiche agronomiche	campione rappresentativo	Commissione di vigilanza o propri incaricati	verifica in campo delle regole di produzione inserite nel disciplinare	scheda di controllo precedentemente approvata
difesa delle colture (1): controllo qualitativo dei residui di principi attivi su parti di pianta	campione rappresentativo	Commissione di vigilanza o propri incaricati per il prelievo del campione, laboratorio per l'effettuazione delle analisi	verifica del rispetto nell'impiego dei principi attivi	verbale di prelievo e referto analisi
difesa delle colture (2): controllo quali-quantitativo dei residui di principi attivi sui prodotti al momento della raccolta	campione rappresentativo	Commissione di vigilanza o propri incaricati per il prelievo del campione, laboratorio per l'analisi dei residui	verifica del rispetto nell'impiego dei principi attivi	verbale di prelievo e referto analisi
compilazione quaderni di campagna	campione rappresentativo	Commissione di vigilanza o propri incaricati	verifica corretta compilazione del quaderno di campagna	scheda di controllo precedentemente predisposta

3. Per una corretta esecuzione del piano di controllo è necessario che la Commissione di vigilanza provveda a:
- a) stabilire i criteri di campionamento per la realizzazione dei controlli aziendali e sul prodotto.
 - b) estrarre il campione di controllo nelle varie fasi effettuato su base statisticamente significativa (campione rappresentativo).
L'estrazione, effettuata fra tutta la base produttiva che ha aderito al protocollo per la produzione integrata, potrà essere affidata anche ad un soggetto esterno e dovrà prevedere la possibilità di reinserimento di una stessa azienda anche nelle annate successive.
 - c) predisporre le schede di controllo da utilizzare nelle varie fasi (controllo fasi agronomiche, quaderno di campagna, verbale di prelievo del campione, comunicazione degli esiti del controllo, ecc.);
 - d) definire le modalità di conferimento di incarichi di controllo ad eventuali soggetti esterni;
 - e) individuare le modalità di prelievo dei campioni per l'effettuazione delle analisi e della loro conservazione per l'effettuazione delle eventuali controanalisi;
 - f) definire l'elenco di principi attivi da ricercare nell'analisi del campione. L'elenco dovrà prevedere sia i principi attivi previsti nel disciplinare sia principi attivi non ammessi dal disciplinare ma che potrebbero essere utilizzati in relazione al tipo di coltura e alla realtà produttiva;
 - g) definire le procedure per l'effettuazione delle controanalisi, qualora necessarie;
 - h) prevedere l'elenco esaustivo delle irregolarità riscontrabili nel piano di controllo, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di produzione integrata al Capitolo "Norme, sanzioni e gestione del prodotto non conforme". Per ciascuna di esse, in relazione alla gravità attribuita, dovrà altresì prevedere le azioni da intraprendere (segnalazione, applicazione di sanzioni, esclusione del prodotto dal metodo della produzione integrata, ecc.);
 - i) considerare i risultati delle verifiche sulle attività inerenti il sistema di controllo effettuate dall'organismo esterno di certificazione;
 - j) redigere una relazione finale di sintesi dei risultati del piano di controllo;
 - k) proporre eventuali iniziative preventive, correttive, di miglioramento del piano di controllo ritenute necessarie e/o opportune alla luce dei risultati ottenuti e di quanto emerso dalle verifiche dell'organismo esterno di certificazione.